DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 1986

relativa alla conclusione dell'accordo, in forma di scambio di lettere, in merito alla proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'8 febbraio 1986

(86/95/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra il governo della Repubblica di Guinea e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa della Guinea (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea hanno avviato i negoziati previsti all'articolo 15, secondo comma, dell'accordo, per determinare il regime applicabile dopo il 7 febbraio 1986, data di scadenza del protocollo allegato all'accordo;

considerando che il 28 gennaio 1986 le due parti hanno concordato la proroga del protocollo per un periodo interinale di sei mesi a decorrere dall'8 febbraio 1986, in attesa del risultato definitivo dei suddetti negoziati,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo, in forma di scambio di lettere, in merito alla proroga interinale del protocollo allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea per un periodo di sei mesi a decorrere dall'8 febbraio 1986.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

(1) GU n. L 111 del 27. 4. 1983, pag. 1.